

ALLEGATO A) ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL 28/07/2021

STATUTO

"DOPOLAVORO ETS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, l'associazione "Dopolavoro", con sede legale nel Comune di Milano.

L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore o l'eventuale adozione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito della quale il Presidente provvederà a richiedere l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria includendo, nella denominazione, la qualifica di "Ente del terzo settore" o "ETS", oppure "Associazione di promozione sociale" o "APS".

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle Entrate e agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L'Associazione intende realizzare le seguenti attività di interesse generale:

- 9) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 10) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 11) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 12) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari



opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- 13) interventi e servizi educativi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso, in particolare, la promozione della "città dei 15 minuti", a misura d'uomo e rispettosa dell'ambiente;
- 14) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 15) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- 16) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolare per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra evidenziate;

organizzando, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività ed iniziative:

- 5) la creazione di un hub di comunità, uno spazio condiviso per promuovere l'interazione tra gli abitanti del quartiere attraverso una serie di servizi di vicinato (co-working, plant sitting, portineria sociale e sportello di consulenza sul lavoro) con l'obiettivo di valorizzare il bene relazionale, stimolare la reciproca conoscenza e così il mutuo aiuto e la messa in rete delle rispettive competenze formali e informali attraverso l'eventuale attivazione delle banche dei tempi e dei gruppi di acquisto solidale;
- 6) la realizzazione di attività culturali in presenza e online quali eventi, seminari, corsi di formazione e la realizzazione di un canale streaming;
- 7) la realizzazione di una radio che dia voce al quartiere;
- 8) l'organizzazione di corsi che spaziano, a titolo meramente esemplificativo, dalla grafica, il linguaggio html, la modellazione 3d etc. da realizzare con una politica inclusiva anche rispetto ai costi di accesso;

dirette agli associati, loro familiari, terzi, quali attività che realizzano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo la coesione sociale, la cittadinanza attiva e la realizzazione e fruizione di servizi culturali, educativi e formativi in contesti informali.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il

perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

GLI ASSOCIATI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L'eventuale assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale implica il vincolo di avere tra i propri aderenti non qualificati come associazioni di promozione sociale in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla

propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa essendo esclusa qualsivoglia forma di discriminazione nella vita associativa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della delibera di diniego, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il diritto si perfeziona all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione se antecedente alla delibera di convocazione assembleare e in ogni caso entro tre mesi dall'ammissione. Il minore viene rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da suo delegato;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne. Il minore viene rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da suo delegato esercitando l'elettorato attivo ma non passivo, essendo questo riservato ai soci;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, anche nella persona del/i delegato/i, deve assicurare l'accesso ai libri sociali entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta anche in forma digitale qualora anche alle esigenze dell'interessato. L'acquisizione di copia di tale documentazione è in ogni caso subordinata all'assunzione del vincolo di riservatezza da parte del richiedente, fatto salvo il trattamento dei dati necessari all'esercizio di azioni a tutela della propria posizione personale o a tutela dell'associazione.

Art. 9

L'associato è tenuto a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota potrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di associato si perde per:



- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

Successivamente, la proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti, si delibererà in merito alla radiazione. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati. Il Consiglio Direttivo può valutare opportuno adottare un termine più ampio dei tre mesi, sempre nel rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo.

I soci receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e la quota o contributo associativo non è mai trasmissibile, se non nei casi di trasmissione a causa di morte, né può essere rivalutata.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato.

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente approva il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti secondo il principio di libera eleggibilità;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - il Regolamento organico di integrazione ed interpretazione del presente statuto anche alla luce degli eventuali orientamenti interpretativi espressi dalla dottrina, giurisprudenza e/o contenuti in provvedimenti di prassi amministrativa;
 - il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione alle adunanze degli organi collegiali anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato partecipante così come l'esercizio del voto telematico;
- g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dai componenti l'Organo di controllo. In questi ultimi casi la convocazione deve essere



effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 20

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione,



devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche contemporaneamente all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di mandato elettivo.

Art. 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta,

pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare le domande di adesione;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati, di cui all'art.11;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 27

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 28

L'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla Legge e quando ne ravvisi l'opportunità in rapporto alla complessità gestionale dell'associazione.

L'organo di controllo può essere monocratico o essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Al o ai componenti l'organo spetta assolvere alle seguenti funzioni:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo



concreto funzionamento;

3) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;

4) attestare che il bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

5) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

6) esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Qualora venga nominato un organo collegiale l'Assemblea individuerà il Presidente a cui spetta anche la tenuta dei verbali dell'Organo oltre alla convocazione delle adunanze, da effettuarsi con le stesse procedure previste dallo statuto con riferimento alle riunioni del Consiglio Direttivo a cui si rinvia.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Art. 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.



SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, in quanto perseguono fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle

altre norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

